



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 72 del 19/05/2020

Servizio di Staff al Sindaco e Relazioni Esterne

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019 – CHIUSURA DELLE AREE GIOCO COMUNALI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICHE O RICREATIVE ALL'APERTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ..
--

Il Sindaco

Visti:

- il DCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6"
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6"
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- il DPCM 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- Il D.L. 16/05/2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Il DPCM 17/05/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"
- l'Allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 recante "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19"
- l'art 1 del D.L. 16/05/2020 n. 33 che espressamente recita: "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

Considerato che le linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 impongono al gestore, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio di contagio, specifiche attività di manutenzione e di controllo periodico, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

Che a tal fine occorre predisporre un preciso piano di intervento di pulizia ed igienizzazione approfondita e frequente delle superfici più toccate, che, in considerazione delle numerose aree ludiche presenti sul territorio comunale, non può essere attuato nell'immediato;

Ritenuto, altresì, che nelle more della verifica del puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM 17/05/2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si renda opportuna l'adozione del provvedimento di chiusura al pubblico delle aree gioco sul territorio comunale;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati ,

ORDINA

1. Con decorrenza da mercoledì 20 maggio 2020 e fino all'adozione del sopra citato Piano di Intervento, il **Divieto di accesso alle aree gioco comunali** destinate allo svolgimento delle attività ludiche o ricreative su tutto il territorio comunale .
2. Di dare indicazioni ai Dirigenti comunali ed ai competenti uffici di SGP di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza.
3. Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Prefetto della Provincia di Modena;
 - Azienda USL
 - Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico ;
 - Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
 - Dipendenti Corpo di Polizia Locale
4. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social;
5. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza le violazioni delle disposizioni della presente saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale